



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 20/05/2019

Oggetto: Gestione associata dei servizi sociali ambito Distretto VT/1 - Approvazione schema di convenzione.-

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di maggio alle ore 18.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pellegrini Cinzia - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pellegrini Cinzia	Sindaco	s	
Pinzi Roberto	Vicesindaco	s	
Santoni Franco	Consigliere		s
Pifferi Alessandro	Assessore	s	
Gobbi Deborah	consigliere	s	
Lombardelli Adio	consigliere	s	
Rossi Valerio	consigliere		s
Masini Giordano	consigliere		s
Battistoni Francesco	consigliere		s
Donatelli Irene	consigliere	s	
Barbini Annamaria	Consigliere	s	

Presenti 7

Assenti 4

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta degli affari iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA:

- la L. n. 328/2000, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la L.R. n. 38/1996, “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della regione Lazio”;
- la D.G.R. n. 792 del 11/12/2018 per l’approvazione dello schema tipo di convenzione ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari;

Visto in particolare:

- la L.R. n. 10 agosto 2016, n. 11, l’art. 35, 2° comma, che individua nella gestione associata delle funzioni amministrative sociali, delle quali sono titolari i Comuni, la modalità attraverso la quale perseguire l’efficacia e l’efficienza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, anche al fine di garantirne il coordinamento e l’integrazione con i servizi sanitari erogati dal servizio sanitario regionale;
- l’art. 43, che ha identificato il distretto socio-sanitario quale ambito territoriale ottimale all’interno del quale i Comuni esercitano in forma associata le proprie funzioni sociali, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero la convenzione di cui all’art. 30, il consorzio di funzioni di cui all’art. 31 o l’Unione di Comuni di cui all’art. 32;

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, che:

- ha definito gli ambiti territoriali di gestione associata degli interventi dei servizi socio- sanitari, individuando altresì, per la programmazione territoriale di alcuni servizi (servizi e strutture residenziali, progetti e programmi sperimentali, iniziative a favore delle persone affette da Alzheimer) destinati ai bacini di utenza più ampia del singolo distretto socio-sanitario, un secondo livello territoriale denominato “sovrambito”;
- ha manifestato quale linea di indirizzo finalizzata al consolidamento della gestione associata dei servizi sociali, l’attuazione di azioni tese a favorire la costituzione, a livello di distretto socio-sanitario o di sovrambito, di soggetti aventi personalità giuridica, quali in particolare i consorzi ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 934, che ha tra l’altro stabilito forme di incentivazione economica per i distretti socio-sanitari, o sovrambiti, che formalizzino la costituzione di consorzi per la gestione associata delle funzioni sociali comunali, ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il processo di associazione delle funzioni sociali comunali richiede tempi di perfezionamento significativamente ampi, e comunque di durata superiore a quella della programmazione annuale dei servizi e degli interventi territoriali, in particolare laddove si intenda avviare un processo costitutivo di appositi soggetti consortili dotati di personalità giuridica;

Considerato che successivamente alla D.G.R. n. 395/2014, sono intervenute significative modifiche normative, determinate dalla promulgazione della l. r. n. 10 agosto 2016, n. 11, o derivanti da atti attuativi ad essa conseguenti, in particolare, oltre alla succitata D.G.R. 660/2017:

- la deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751, “Attuazione art. 45, 4° comma, legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee guida in ordine all’organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari. Approvazione nuovo schema di regolamento di organizzazione dell’Ufficio di Piano”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149, “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1-7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;

Dato atto che le sopra menzionate deliberazioni della Giunta regionale attuative della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, presentano contenuti che devono trovare necessario recepimento nelle convenzioni regolanti la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari, attraverso l’aggiornamento dello schema tipo di convenzione approvato dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 395;

Considerato che:

- l'associazione della totalità delle funzioni amministrative in materia sociale, delle quali sono titolari i Comuni, costituisce un obiettivo strategico individuato dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, in particolare al proprio art. 35, la cui realizzazione nel medio-lungo periodo necessita di stadi intermedi di attuazione;
- la realizzazione attraverso tale mezzo del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio risponde alla concorde finalità delle normative statali e regionali di settore, volte ad assicurare l'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni a tutti i cittadini, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione;
- soltanto attraverso un'effettiva associazione delle funzioni sociali comunali è possibile pervenire al potenziamento della qualità dei servizi e allo sviluppo di economie di scala, attraverso l'ottimizzazione delle risorse proprie dei Comuni, unitamente a quelle assegnate dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea;

Ritenuto pertanto, al fine di statuire modalità organizzative e di funzionamento uniformi nell'erogazione dei servizi sociali sul territorio regionale:

- di approvare un nuovo schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione e della stessa costituente parte integrante e sostanziale, revocando quello approvato dalla D.G.R. n. 395/2014;
- di stabilire che i Comuni compresi nei distretti socio-sanitari definiti dalla deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, prevedano nelle convenzioni che adotteranno sulla base dello schema approvato dalla presente deliberazione, tempistiche attuative volte ad addivenire all'associazione integrale dell'esercizio delle funzioni amministrative comunali in materia sociale, entro un periodo non superiore a cinque anni dalla loro entrata in vigore;

Richiamato l'art. 64 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, il quale prevede che il sistema integrato dei servizi sociali locali sia finanziato in prima istanza da parte dei Comuni, con il concorso in via sussidiaria e perequativa delle risorse regionali;

Richiamata la D.G.R. n. 136 del 25 Marzo 2014;

Preso atto che, con D.G.R. n. 792 del 11.12.2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e ha definito nel 1° luglio 2019 il termine per l'entrata in vigore delle convenzioni per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti socio-sanitari, previa adozione da parte degli Enti di cui agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c), L.R. n. 38/1996, dei documenti redatti sulla base degli schemi allegati alla citata deliberazione;

Visto l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

- <1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»;

Vista la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sottoscritta, in data 30.06.2018, dai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale Distretto VT/1;

Considerato:

- che, in data 15.03.2019, si è riunito il Comitato Istituzionale del Distretto VT/1 (costituito dai rappresentanti dei Comuni di Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano), che ha esaminato lo schema di convenzione allegato sotto la lettera A, alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- che, nella stessa seduta, la suddetta convenzione è stata approvata all'unanimità ed è stato stabilito di sottoporre lo schema di convenzione ai rispettivi consigli comunali per la ratifica definitiva;

• che è stato individuato il Comune di Montefiascone, quale ente capofila delegato alla gestione di tutti i servizi oggetto di convenzione, in luogo e per conto dei Comuni dell'ambito territoriale ai sensi dell'art 6 della stessa;

Rilevato che lo strumento della convenzione consente ai Comuni di unire le proprie risorse per provvedere ad assicurare i servizi essenziali, garantendone un livello di qualità superiore e contemporaneamente consente agli stessi Enti il raggiungimento di economie di scala;

Considerato che questa Amministrazione Comunale ha attentamente valutato la scelta e ha ritenuto la stessa meritevole di approvazione, in quanto la gestione associata dei servizi sociali è rivolta al conseguimento delle seguenti finalità:

- promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
- promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
- rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali.
- la realizzazione in forma associata di tutti i servizi ed interventi rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 35, 3° comma della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale;
- l'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini dei Comuni del distretto, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione;
- il potenziamento della qualità dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Considerato, inoltre, che le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l'applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nella gestione delle funzioni e per migliorare la qualità dei servizi erogati;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'allegato schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i 19 Comuni del Distretto VT/1, composta da n. 14 articoli;

Ritenuto, opportuno, per le considerazioni espresse, di approvare lo stesso, specificando che se ne riconoscono tutti i suoi contenuti e le finalità;

Con il parere favorevole del Responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.0, su n.7 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integrante riportate:

1. Di disporre lo svolgimento in forma associata a livello distrettuale, mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, dei servizi sociali, nello specifico:

• tutti i servizi sociali rientranti nelle tipologie elencate ai commi 2 e 4 dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 e quelli ulteriori specificamente elencati dalla presente convenzione;
- i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11;
 2. Di approvare lo schema di convenzione, composta di n. 14 articoli, che allegato, sotto la lettera A, alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
 3. Di dare atto che il Comune di Montefiascone è stato individuato dal Comitato Istituzionale del Distretto VT/1 quale ente capofila delegato alla gestione di tutti i servizi oggetto di convenzione e così come indicati dalla L.R. n. 11/2016, in luogo e per conto dei Comuni dell'ambito territoriale;
 4. Di stabilire la durata della convenzione in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione;
 5. Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, per conto del Comune, autorizzando eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Pinzi Roberto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Pifferi Alessandro

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Pellegrini Cinzia*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **31/05/2019** al **15/06/2019** al n. **217** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 31/05/2019
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/06/2019 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **10/06/2019**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li